

## 1) Non avendo adottato:

- con riguardo alla Regione fiamminga, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 23 novembre 1998, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione all'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, e 10, della direttiva medesima, e
- con riguardo alla Regione vallona, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, della detta direttiva,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

- 2) Nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee ha formulato addebiti nuovi, non dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile.
- 3) Il capo dell'addebito relativo alla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/676, nel combinato disposto con l'allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato.
- 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 19.7.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

6 ottobre 2005

nella causa C-243/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (<sup>1</sup>)

(«IVA — Deduzione dell'imposta versata a monte — Beni strumentali finanziati mediante sovvenzioni»)

(2005/C 296/03)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-243/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Traversa, assistito dall'avv. N. Coutrélis), contro Repubblica

francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Jurgensen-Mercier), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Løhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica francese, introducendo una norma particolare che limita la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente all'acquisto di beni strumentali in quanto sono stati finanziati mediante sovvenzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 17 e 19 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 19.7.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

29 settembre 2005

nella causa C-251/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (<sup>1</sup>)

(Inadempimento di uno Stato — Mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 80/778/CEE — Art. 7, n. 6 — Acque destinate al consumo umano)

(2005/C 296/04)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa C-251/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato l'11 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e G. Valero Jordana) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), la Corte (terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di Sezione, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), U. Løhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, il 29 settembre 2005 ha pronunciato una sentenza dal seguente dispositivo: